

Art. 1

Determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e di acquacoltura sul demanio marittimo, nel mare territoriale e nel demanio regionale

1. Al fine di consentire l'omogeneizzazione dei canoni dovuti per le concessioni di pesca e di acquacoltura ed in attuazione dell'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), i canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca, acquacoltura e attività connesse sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni per fini di pesca e acquacoltura rilasciate nel demanio regionale.

3. In attesa della determinazione dei canoni di cui al comma 1, a tutte le concessioni demaniali marittime nelle zone di mare territoriale aventi a oggetto iniziative di acquacoltura, ancorché richieste da imprese singole o associate non cooperative, si applica il canone annuo previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime), per manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, con aggiornamento annuale ISTAT ai sensi dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime).

4. La deliberazione di cui al comma 1 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 2

Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare

1. Al fine di valorizzare il ruolo della pesca e dell'acquacoltura nello sviluppo socio-economico della Sardegna e di garantire un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni regionali in materia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca, presenta un disegno di legge per l'istituzione della Direzione generale della pesca, acquacoltura e politiche del mare.

Art. 3

Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

- licenza di tipo A, di durata quinquennale, per la pesca professionale;
- licenza di tipo B, di durata quinquennale, per la pesca sportiva da parte dei residenti in Sardegna e dei residenti all'estero che siano nati in Sardegna;
- licenza di tipo C, di durata trimestrale, per la pesca sportiva da parte dei non residenti in Sardegna.

2. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la licenza di pesca di tipo B e di tipo C è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire

unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione, sul sito internet istituzionale della Regione, della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

- a) i requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca di tipo A e le modalità per la relativa verifica;
- b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo A, a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza;
- c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
- d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna;
- e) per le licenze di tipo B, i requisiti e le modalità per il rilascio gratuito a:
 - 1) le persone in condizioni di necessità economiche;
 - 2) le persone con disabilità;
 - 3) i minori di 18 anni;
 - 4) i maggiori di 70 anni.

5. La licenza di pesca non è richiesta:

- a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o dagli enti locali;
- b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca.

6. È fatta salva la validità delle licenze di pesca sportiva rilasciate da altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, da esibire unitamente alla attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

7. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, hanno validità sul territorio regionale della Sardegna, fermo restando l'obbligo di esibire un documento di identità valido e l'attestazione di avvenuta compilazione della comunicazione di esercizio della pesca sportiva di cui al comma 3.

8. È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione, fino alla relativa scadenza.

9. La deliberazione di cui al comma 4 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 4

Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, emana, con propria deliberazione, le direttive relative all'esercizio della pesca subacquea nel mare territoriale prospiciente la Sardegna, le quali individuano e disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di esercizio della pesca subacquea professionale;
- b) i criteri, i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca subacquea professionale;
- c) le misure di tutela per la gestione e protezione delle risorse acquatiche, ulteriori rispetto ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e statale.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale

competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Allegato alla Delib.G.R. n. 52/46 del 23.10.2018

Direttive di attuazione dell'art. 3 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9

a) Requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne (tipo A) e modalità della relativa verifica;

a.1) Requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne (tipo A)

La licenza di pesca professionale nelle acque interne della Sardegna può essere rilasciata:

1) Agli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale nelle acque interne della Sardegna in forma autonoma, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle imprese;
- possesso di partita IVA;
- iscrizione all'INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca.

2) Ai soci di cooperative di pescatori che esercitano la pesca professionale nelle acque interne della Sardegna, che risultino in possesso dell'iscrizione all'INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca. In questo caso la domanda di rilascio della licenza di pesca professionale deve essere sottoscritta sia dal pescatore che dal rappresentante legale della cooperativa.

Nei casi in cui la richiesta di licenza di pesca professionale nelle acque interne della Sardegna sia presentata da un pescatore non ancora iscritto all'INPS, l'iscrizione nel regime assicurativo deve essere effettuata entro 30 giorni dal rilascio della licenza.

a.2) Modalità di verifica dei requisiti

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione della domanda. Le dichiarazioni vengono verificate d'ufficio. La mancanza o il venir meno di uno o più dei requisiti previsti determina la revoca della licenza.

b) Importo, modalità e tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo A, a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza.

b.1) Importo della tassa

L'importo della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne della Sardegna, istituita con legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, articolo 3, è il seguente:

Tipologia	Durata	Importo
Esercizio della pesca professionale nelle acque interne della Sardegna (licenza tipo A)	5 anni	€ 20,00

b.2) Modalità e tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo A

Il versamento di € 20,00 dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- collegandosi al sistema online all'indirizzo <https://pagamenti.regione.sardegna.it/>;
- sul conto corrente postale n. 60747748 intestato a Regione Autonoma Sardegna – Servizio Tesoreria;
- sul conto corrente bancario acceso presso il Banco di Sardegna S.p.a. - Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della Sardegna, il cui codice IBAN è IT/72/L/01015/04999/000070673111.

La tassa deve essere versata al momento della richiesta della licenza di pesca o del relativo rinnovo.

c) Importo, modalità e tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a

titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna (Licenza di pesca di tipo B e di tipo C)

c.1) Importo della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C

Gli importi della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna, istituita con legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, articolo 3, sono i seguenti:

Tipologia	Durata	Importo
1. Esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna da parte di persone residenti in Sardegna e di persone residenti all'estero che siano nate in Sardegna (licenza tipo B)	5 anni	€ 20,00
2. Esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna da parte di persone non residenti in Sardegna (licenza tipo C)	3 mesi	€ 15,00

c.2) Modalità e tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C

Il versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- collegandosi al sistema online all'indirizzo <https://pagamenti.regione.sardegna.it/>;
- sul conto corrente postale n. 60747748 intestato a Regione Autonoma Sardegna – Servizio Tesoreria;
- sul conto corrente bancario acceso presso IL Banco di Sardegna S.p.a. - Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della Sardegna, il cui codice IBAN è IT/72/L/01015/04999/000070673111.

d) Modalità di comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna

La comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna deve essere effettuata nelle seguenti ipotesi:

1. Pescatore sportivo residente in Sardegna o residente all'estero ma nato in Sardegna (licenza di tipo B – validità quinquennale).
2. Pescatore sportivo residente in Sardegna o residente all'estero ma nato in Sardegna minore di 18 anni. Alla comunicazione dovrà essere allegato il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (licenza di tipo B per minorenni – validità fino al compimento del 18° anno di età).
3. Pescatore sportivo titolare di licenza di pesca o titolo equipollente rilasciato da altre Regioni, che intende esercitare la

pesca sportiva nella Regione Sardegna (validità per la durata corrispondente a quella del titolo posseduto).

4. Pescatore sportivo non residente in Sardegna (licenza di tipo C - validità trimestrale).

5. Pescatore sportivo non residente in Sardegna minore di 18 anni. Alla comunicazione dovrà essere allegato il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (licenza di tipo C - validità trimestrale).

La comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna deve essere effettuata dagli interessati tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) - nel sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it

e) Requisiti e modalità per il rilascio gratuito delle licenze di tipo B

Causa di esenzione	Modalità di dimostrazione	Verifiche
Persone esonerate dalla dichiarazione dei redditi per limite di reddito	L'interessato dichiara sul SUS della Regione Sardegna il possesso del requisito con riferimento all'ultimo periodo di imposta per cui è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	L'Amministrazione esegue periodicamente l'accertamento d'ufficio sul 5% delle dichiarazioni.
Persone con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992. Persone con invalidità certificata superiore al 66 %: invalido civile, invalido di guerra, invalido al lavoro, invalido per causa di servizio	L'interessato dichiara il requisito di esenzione sul SUS della Regione Sardegna e l'Ente certificatore	L'Amministrazione esegue l'accertamento d'ufficio sul 5 % delle dichiarazioni di ciascun anno.
Minori di anni 18	Il possesso del requisito viene acquisito dal sistema a seguito della compilazione del format di comunicazione	L'Amministrazione esegue periodicamente l'accertamento d'ufficio su almeno il 5 % delle dichiarazioni di consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale
Maggiori di anni 70	Il possesso del requisito viene acquisito dal sistema a seguito della compilazione del format di comunicazione	

f) Direttive interpretative

La licenza di pesca non è richiesta ai minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne in possesso di licenza di pesca.

g) Disposizioni transitorie

Per le domande di licenza di pesca presentate o comunque inviate entro il 31.12.2018, verrà rilasciata la licenza di pesca ai sensi della normativa vigente al momento dell'istanza.

È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione Sardegna, fino alla relativa scadenza.